

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROSA e TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1975

Decorrenza del collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355

ONOREVOLI SENATORI. — L'iniziativa del presente disegno di legge trova il suo presupposto nella constatazione di taluni inconvenienti di natura giuridica ed amministrativa, cui potrà dar luogo la pratica attuazione della legge 14 agosto 1974, n. 355, recante modificazione alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato e di Enti pubblici ex combattenti ed assimilati.

L'articolo 1 della citata legge n. 355, dopo aver stabilito che il collocamento a riposo del personale interessato è disposto per contingenti annuali, prevede, nel terzo comma, date diverse ai fini di detto collocamento, e precisamente:

il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno a cominciare dal 1° luglio 1975;

il 1° ottobre di ciascun anno, a partire dal 1975, per il personale contemplato dalla legge 30 luglio 1973, n. 477.

Per quanto riguarda quest'ultima data (1° ottobre) nessuna obiezione può essere mossa ed essa quindi, può, anzi deve, rimanere ferma, in quanto, riferendosi al personale facente parte del corpo insegnante, è stretta-

mente connessa alla durata complessiva dell'anno scolastico ed agli adempimenti relativi alla conclusione degli studi (scrutini, esami, eccetera).

Ma, l'aver determinato con la legge sopra indicata decorrenze (1° luglio e 1° gennaio di ciascun anno) ai fini del collocamento a riposo, che coincidono con quelle delle promozioni previste per il personale dello Stato e, normalmente anche per quello dipendente da enti pubblici, costituisce indubbiamente, un evidente pregiudizio economico con conseguenti ripercussioni sul trattamento pensionistico in danno di quei pubblici dipendenti, che sotto le date del 1° luglio e del 1° gennaio di ciascun anno abbiano maturato l'anzianità prescritta per le promozioni alle qualifiche superiori.

Gli stessi effetti negativi nei confronti del personale in argomento si avrebbero, inoltre, nei casi di passaggio da una classe all'altra di stipendio e di paga, ovvero di aumenti periodici di retribuzione che dovessero essere disposti con decorrenza 1° luglio o 1° gennaio.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

Allo scopo di consentire alla legge 14 agosto 1974, n. 355, di spiegare i suoi effetti, salvaguardando comunque i diritti ed i legittimi interessi del personale interessato (soprattutto per quanto riguarda, oltre gli aspetti sopra accennati, anche gli effetti in ordine alla misura dell'indennità di buonuscita) si è avvertita la necessità di formulare l'unito disegno di legge, che si sottopone all'esame ed all'attenzione degli onorevoli senatori.

L'articolo unico di detto disegno di legge prevede espressamente che il collocamento a

riposo del personale che si trova nelle condizioni di poter fruire delle disposizioni di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive estensioni e modificazioni, avrà effetto con decorrenza dal giorno immediatamente successivo alle date indicate nell'articolo 1, terzo comma, della legge 14 agosto 1974, n. 355.

Il disegno di legge è vivamente atteso dalle categorie interessate e, per tale considerazione, se ne chiede l'approvazione con procedura di urgenza, tenuto soprattutto conto che il collocamento a riposo del primo contingente avverrà il 1° luglio 1975.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il collocamento a riposo di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, ferma restando la data prevista, ai fini di detto collocamento, per il personale contemplato dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, avrà effetto per gli altri dipendenti dello Stato e di Enti pubblici ex combattenti ed assimilati, con decorrenza dal giorno immediatamente successivo alle altre date previste nel comma stesso.